
Lugano, 1 febbraio 2022

1526/1530 - GastroDiritti - DAL 1° FEBBRAIO 2022 TRE NUOVI ARTICOLI DELLA LEAR SU NOTIFICHE PERNOTTAMENTI (parte 1/4)

1526

Oggi sono entrati in vigore tre articoli della LEAR. Si tratta degli articoli 51, 51a, e 51b, racchiusi nel nuovo capitolo chiamato "Banca dati". Nessuna rivoluzione. Le norme fanno in particolare seguito a due mozioni (n° 1267 e 1289) volte a trovare la base legale che permettesse di evitare una distorsione alla concorrenza, in particolare delle piccole strutture riprese da portali online mondiali ("sharing room", "Airbnb" in primis, ma non solo) che sfuggivano ai controlli delle OTR (leggasi: tassa sul turismo, notifiche corrette dei pernottamenti). Un ammanco annuo stimato dal Governo e dalla Commissione parlamentare attorno ai 600'000 franchi.

Sostanzialmente si sono voluti raggiungere i seguenti obiettivi:

1. regolamentare il settore per evitare una distorsione della concorrenza;
2. rendere sistematico l'incasso delle tasse turistiche e
3. facilitare i controlli degli stabilimenti di alloggio turistici.

Per raggiungere questi scopi si sono dovute adeguare la legge sul turismo e – appunto – la LEAR. Ad onore del vero è positivo che sia stata coinvolta anche la LEAR, non era così scontato. Infatti, nel Messaggio governativo n° 7656 del 17 aprile 2019 ciò non era previsto. Il Consiglio di Stato inoltrava pertanto un'aggiunta al Messaggio il 2 dicembre 2020, nel quale proponeva l'aggiunta di questi tre articoli: si tratta di un adeguamento alle modifiche e ad una maggiore sicurezza del rispetto della protezione dati.

1527 – GastroDiritto - DAL 1.2.2022 – NUOVO ARTICOLO 51 LEAR (parte 2/4)

L'articolo 51 sancisce le disposizioni generali per la banca dati (SEPU) nella quale (cpv. 1) vengono registrati gli ospiti nell'ambito delle notifiche di "polizia". È curioso osservare che nel 2008 il Consiglio di Stato ebbe ad assicurare un aggiornamento della terminologia che non ha ancora effettuato.

Ad ogni buon conto la norma formalizza (cpv. 2) l'accesso degli utilizzatori dell'amministrazione cantonale (e bizzarramente non anche dell'amministrazione comunale) secondo il regolamento separato, il cui sistema è gestito dalla polizia cantonale con il supporto del centro dei servizi informatici.

Gli scopi (cpv. 3) di questa banca dati sono:

- a) la verifica dell'adempimento dei presupposti di legge
- b) il monitoraggio e l'ottimizzazione dei controlli
- c) l'allestimento di statistiche anonimizzate
- d) la verifica degli ospiti presenti (recte: pernottanti!) in Ticino

Tra i dati necessari per l'adempimento degli scopi sono stati precisati anche (cpv. 4) quelli relativi alle sanzioni penali e amministrative, nonché il certificato medico relativo all'idoneità a fungere da gerente.

1528 - GastroDiritto - DAL 1.2.2022 – NUOVO ARTICOLO 51a LEAR (parte 3/5)

Questo secondo nuovo articolo concerne le disposizioni esecutive, ovvero la delega al Consiglio di Stato per normare:

- a) il catalogo dei dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati;
- c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- d) le misure di sicurezza.

In data odierna (01.02.2022) il Governo ha parimenti promulgato gli articoli di applicazione sul R-LEAR (cfr. GD n 1530). Un approfondimento sulla questione verrà pure pubblicato sulla Rivista RESEVE.

1529 - GastroDiritto - DAL 1.2.2022 – NUOVO ARTICOLO 51b LEAR (parte 4/5)

L'ultima norma di questa nuova triade sulla banca dati concerne le condizioni e modalità di trasmissione dei dati verso chi ha un'autorizzazione di accesso. Questo significa che non tutti coloro che possono verificare i dati possono verificare tutti i contenuti, bensì unicamente quelli (pre-)stabiliti e necessari per lo svolgimento di un compito, nonché previa autorizzazione del gestore dei dati medesimi.

Il riferimento è agli "altri servizi della polizia cantonale" (cpv. 1) e all'ATT (cpv. 2).

In questo contesto, l'ATT ricevendo i dati sarà pienamente corresponsabile del corretto uso e dovrà tutelarsi da abusi e furti: garanzie che toccherà anche al gestore dei dati dovere verificare.

1530 – GastroDiritto - DAL 1.2.2022 – NUOVI ARTICOLI R-LEAR (parte 5/5)

Concludiamo questa miniserie riprendendo gli articoli di applicazione del R-LEAR che pure entrano in vigore in data odierna, 1° febbraio 2022.

È curioso che sul bollettino ufficiale questi articoli siano apparsi prima (17.12.2021) di quelli della legge (21.12.2021): logicamente doveva essere il contrario!

La revisione, oltre ad alcune questioni formali legate alla numerazione, ha interessato la creazione di 6 nuovi articoli (da 96a a 96f) inseriti nel nuovo capitolo "Banca dati".

Quale organo responsabile della Banca dati è indicato il Servizio autorizzazioni (96a).

Il citato servizio garantisce i diritti di accesso nel rispetto delle legislazioni cantonali sulla protezione dei dati (96b): in questo contesto rendiamo noto che tra meno di un anno dovrebbe entrare in vigore la nuova legislazione federale che imporrà alcuni ulteriori paletti alle banche dati dei Cantoni.

Nell'ambito delle attività previste "dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali" (96c) anche le polizie comunali possono accedere alla banca, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti (cantonali, ndr). Questo articolo è a nostro modo di vedere delicato e rischia di portare a qualche contestazione, infatti questa norma parla genericamente di "polizie comunali", mescolandosi con quelli che sono specifici compiti di (alcuni) agenti in materia di competenze cantonali: in questo contesto la legge – per contro – aveva esplicitamente indicato che queste norme concernono "l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione CANTONALE" (art. 51 cpv. 2 LEAR).

L'articolo 96d indica cosa contiene la banca dati, segnatamente suddividendosi tra i dati relativi alla gestione (cpv. 1) e ai pernottanti:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici;
- d) documentazione allegata all'istanza per l'autorizzazione;
- e) autorizzazione;
- f) rapporti dei controlli effettuati;
- g) decisioni e sanzioni emanate nell'ambito della legge;
- h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.

In merito agli ospiti pernottanti (cpv. 2)

- a) generalità della persona notificata;
- b) numero e copia del documento d'identità;
- c) numero d'annuncio di registrazione;
- d) ev. numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

Il lungo articolo 96d si completa poi con l'autorizzazione (e le condizioni di rispetto di legge) per l'accesso dei dati all'ATT, segnatamente (cpv. 3):

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) numero dei posti letto della struttura;
- d) dati relativi alla validità dell'attività.

L'articolo 96e prevede una conservazione dei documenti della gestione per 10 anni a partire dallo scadere dell'autorizzazione; viceversa una durata di 5 anni per gli ospiti. Oltre tale periodo possono essere conservati dal servizio autorizzazioni unicamente in forma anonima e per scopi statistici. È probabile che questo articolo venga rivisto a seguito della futura legislazione federale, poiché occorrerà che l'autorità spieghi – per esempio – il motivo di trattenere i dati di tutti gli ospiti per ben 5 anni.

Infine, l'articolo 96f formalizza l'obbligo di sicurezza della banca dati e l'utilizzo di appropriate misure tecniche. Queste valgono anche per tutti gli usufruttori dei dati, secondo le disposizioni e condizioni formulate dal responsabile della banca dati.